







fronte alle “esigenze temporanee di cassa” di quest’ultima e che, con lettera – contratto di credito del 09/04/2018 la Banca aveva ridotto la linea di credito concessa da € 450.000,00 ad € 320.000,00, con validità sino a revoca, utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente e aveva concesso alla correntista due ulteriori linee di credito, rispettivamente, di € 30.000,00 con validità sino al 30/06/2018 e di € 100.000,00 con validità sino al 30/09/2018.

La banca esponeva che, con successiva lettera – contratto di credito del 5/10/2018, aveva confermato l’affidamento già deliberato per l’importo di € 320.000,00 con validità sino a revoca e aveva rinnovato la sola linea di credito di € 100.000,00, con validità sino al 30/01/2019; ciò posto, dava atto che, scaduto e non rinnovato l’affidamento di € 100.000,00, a partire dal I° trimestre 2019, la ██████████ si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dell’istituto di credito, maturando uno “scoperto” di conto corrente pari ad € 455.271,64 (di cui € 422.194,07 per capitale ed € 33.077,57 per interessi) alla data del 13/02/2019, superiore quindi all’affidamento ancora in essere di € 320.000,00, sicché l’odierna resistente, con missiva del 13/02/2019, aveva inviato a mezzo p.e.c. alla ricorrente la revoca delle linee di credito con decorrenza immediata “causa sconfinamento continuativo su c/c”.

La resistente esponeva che, con successiva missiva del 16/12/2019, aveva confermato la revoca degli affidamenti, con conseguente passaggio a “contenzioso” del rapporto di conto corrente n. 680,78 e aveva comunicato di aver classificato la posizione “a sofferenza”, anche ai fini della segnalazione presso gli archivi informatizzati gestiti dalla Banca d’Italia.

Tanto premesso, la ██████████ contestava le avverse deduzioni, esponendo che l’art. 125 D.Lgs. n. 385/1993 invocato dalla controparte a sostegno della prospettazione circa la violazione, da parte della resistente, dell’obbligo di preventivo avviso della segnalazione alla Centrale dei Rischi, non era prevista a pena di nullità della segnalazione e che l’art. 4, comma 7, del Codice di Deontologia e buona Condotta degli intermediari finanziari è prevista nell’ambito dei sistemi informativi gestiti da soggetti privati, ma non è applicabile alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, in ragione della sua natura pubblicistica.

*Ad abundantiam*, la resistente evidenziava di aver dato preavviso della segnalazione a sofferenza della odierna ricorrente in caso di mancata estinzione del debito di quest’ultima con lettera del 13/02/2019, con cui erano state revocate le linee di credito concesse alla controparte, indicando espressamente che, perdurando l’inadempimento, avrebbe provveduto alla classificazione della posizione “a sofferenza” e alla conseguente segnalazione pregiudizievole presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, prevista per legge.

Aggiungeva che, con la successiva lettera del 16/12/2019, la Banca aveva confermato la revoca degli affidamenti, con conseguente passaggio a “contenzioso” del rapporto di conto corrente n.

680,78, comunicando altresì che “anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza”

La banca esponeva, inoltre, che, nella fattispecie, trattandosi di un credito in sofferenza per un importo superiore ad € 250,00 la segnalazione era da ritenersi senz'altro legittimamente effettuata.

Quanto ai presupposti sostanziali della segnalazione, la banca esponeva che il conto corrente acceso dalla controparte aveva avuto un saldo negativo a far tempo dal I trimestre 2019, fino a registrare, alla data del 19/12/2019, un saldo negativo di € 474.881,63, importo superiore all'apertura di credito di € 320.000,00, pertanto era stata legittimamente effettuata la segnalazione a sofferenza della società ricorrente.

La banca deduceva, inoltre, che la segnalazione a sofferenza della controparte, oltre che ritualmente effettuata, era dovuta e inevitabile, alla luce della complessiva esposizione della società verso il sistema creditizio, essendo [REDACTED] esposta per importi elevati nei confronti del ceto creditorio sin da gennaio 2019 e a dicembre 2019, oltre alla segnalazione a “sofferenza” di [REDACTED], erano presenti le segnalazioni negative

[REDACTED] per crediti “deteriorati”, cioè scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni.

La ricorrente, con le note scritte di trattazione del 24/2/2021, oltre a contestare le avverse deduzioni, eccepiva di non aver mai ricevuto le comunicazioni che la controparte deduceva di aver inviato con lettere del 13/02/2019 e del 16/12/2019, che peraltro non contenevano un preavviso di segnalazione, bensì la revoca delle linee di credito.

2.- Caratteristiche tipiche dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. sono la sussidiarietà, la atipicità e la strumentalità. In particolare, i provvedimenti d'urgenza in questione si contraddistinguono per la duttilità del loro contenuto, volto ad assicurare una tutela residuale (relativa, cioè, a fattispecie non disciplinate espressamente dal legislatore) e atipica, idonea ad assumere un contenuto che, non essendo predeterminato, può essere il più vario, avuto riguardo alle specifiche e sempre mutevoli esigenze.

L'indeterminatezza e la atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d'urgenza trova, comunque, un limite nel requisito della strumentalità, proprio di tutti i procedimenti cautelari, da intendersi sia sotto il profilo dell'impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente, sia sotto l'aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito.



Tali atti trovano fondamento normativo negli artt. 53, co. I, lett. b) e 67, co. I, lett. b) del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

Tali disposizioni conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 cit. Le predette istruzioni così si esprimono con riferimento alla sofferenza: “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di segnalazione alla Centrale Rischi di un credito in sofferenza, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito (cfr. Cass. civ. n. 26361 del 16/12/2014).

Ed ancora, la segnalazione di una posizione «in sofferenza» presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. civ. n. 15609 del 09/07/2014).

Sul versante procedurale, in base della citata Circolare della Banca d'Italia, “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato

“negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario – previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione.

La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere”.

Nella specie, è documentale che il 4/9/1989 [redacted] ha stipulato il contratto di conto corrente n. 680.78 con apertura di credito sino alla revoca avvenuta con comunicazione del 13/2/2019, con saldo debitore di € 422.194,07, oltre agli interessi sospesi per € 33.077,57.

In seguito, in data 9/4/2018 la banca ha concesso un’apertura di credito, che prevedeva:

- a. la concessione di una linea di credito di € 30.000,00 sino a revoca;
- b. il tasso entro fido parametrato ad Euribor 6 mesi/365 (pari – alla data del contratto – all’12,450 %)
- c. il tasso extra fido a 14,888%;
- d. riduzione ad € 320.000,00 dell’apertura di credito concessa il 5/5/2016.

Il 13/2/2019 [redacted] inviava una lettera raccomandata alla ricorrente, comunicando la revoca dei rapporti *inter partes* per effetto delle passività accumulate dalla correntista per complessivi € 422.194,07, oltre agli interessi sospesi per € 33.077,57, invitando l’asserito debitore alla copertura delle medesime e preannunciando la segnalazione della ricorrente a sofferenza in caso di inadempimento al rientro dalle suddette passività.

Orbene, premessa la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 125 D.Lgs. n. 385/1993, stante la natura di società di capitali della ricorrente, incompatibile con la qualità di consumatore, la segnalazione a sofferenza appare *prima facie*, essere stata preceduta da un congruo preavviso, effettuato con la lettera inviata dalla resistente alla controparte il 13/02/2019, con cui la banca ha revocato le linee di credito concesse alla controparte a causa dell’ingente esposizione debitoria della correntista, diffidandola a ripianare le passività, pena la segnalazione a sofferenza della posizione debitoria della correntista, diffida ribadita con successiva lettera del 16/12/2019.

Appare al riguardo infondata, allo stato degli atti, l’eccezione mancata ricezione della comunicazione del 13/02/2019 da parte della [redacted], trattandosi di documento versato in atti anche da quest’ultima, con indicazione della ricezione

della relativa pec, per cui la società ha in tal modo tenuto un comportamento concludente ai fini della prova della ricezione dell'atto.

Quanto alla legittimità sostanziale della segnalazione, la segnalazione del rapporto a sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia appare, *prima facie*, legittima, essendo stata preceduta da un'adeguata valutazione della situazione deficitaria della società ricorrente.

Ed invero, la segnalazione a sofferenza della ricorrente è stata preceduta dalla citata diffida al ripianamento delle esposizioni debitorie per l'importo di € 422.194,07, oltre agli interessi sospesi per € 33.077,57, a fronte dell'apertura di credito ridotta il 9/4/2018 ad € 320.000, per un differenziale di oltre € 100.000,00. Il rapporto di conto corrente *inter partes* ha avuto un andamento irregolare e anomalo a partire almeno dal I trimestre 2019, fino a registrare, alla data del 19/12/2019, un saldo negativo di € 474.881,63 a debito della correntista.

La ricorrente, inoltre, a gennaio 2019 risultava segnalata in Centrale Rischi per un'esposizione per cassa nei confronti del sistema creditizio di € 5.450.000,00, importo superiore all'accordato pari ad € 4.837.000,00, di cui € 422.000,00 nei confronti della ██████████ a marzo 2019 l'esposizione per cassa nei confronti del sistema creditizio era aumentata ad € 5.474.000,00, a fronte dell'accordato pari ad € 4.812.000,00, di cui € 457.000,00 nei confronti della Banca MPS. Nel mese di dicembre 2019, mese a cui risale la segnalazione a sofferenza su cui si controverte da parte della ██████████, erano presenti a carico della ricorrente le seguenti ulteriori segnalazioni di crediti "deteriorati":

██████████ segnalava tra i rischi a scadenza un credito per cassa scaduto o sconfinante da più di 180 giorni, con un utilizzato di € 947.707,00 a fronte di un accordato di € 633.775,00;

- l'Unione di Banche Italiane SCPA segnalava tra i rischi a scadenza un credito per cassa scaduto sconfinante da più di 180 giorni, con un utilizzato di € 52.713,00, a fronte di un accordato di soli € 9.931,00;

- l'Unione di Banche Italiane SCPA segnalava, inoltre, tra i rischi a revoca un credito per cassa scaduto o sconfinante da più di 180 giorni, con un utilizzato di € 49.984,00 a fronte di un accordato pari a 0; in questo caso, la società ha addirittura utilizzato una linea di credito di cui, in realtà, non disponeva, in assenza di una delibera formale dell'intermediario creditizio;

- Banca Lazio Nord Cred. Coop. SCPA segnalava, inoltre, tra i rischi a scadenza un credito per cassa scaduto o sconfinante da più di 180 giorni, con un utilizzato di € 207.209,00 a fronte di un accordato di € 179.895,00.

Avuto riguardo alla situazione complessiva della ricorrente, deve ritenersi che la segnalazione a sofferenza su cui si controverte sia stata legittimamente effettuata dalla banca, non potendosi valutare in senso contrario, nella presente sede cautelare, le contestazioni sollevate dalla ██████████

